



## L'ASSESSORE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.		/	/
DEL		/	/

Al Consigliere regionale  
Giancarlo Tagliaferri

Alla Presidente della  
Assemblea Legislativa

Alla Responsabile del Servizio  
Affari Generali della Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n. 294 del Consigliere regionale Tagliaferri.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In ordine alla copertura della responsabilità civile verso terzi del personale sanitario operante nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, occorre premettere che in alternativa e in luogo della polizza assicurativa la Regione Emilia-Romagna si avvale del “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie”, seguendo un modello di ritenzione totale del rischio derivante da attività sanitaria.

In particolare, al fine di perimetrare il rischio coperto, il suddetto Programma ha operato la scelta di definire il “sinistro” rilevante ai fini dell’attivazione del medesimo, stabilendo che “per sinistro ricompreso nel programma di gestione diretta e di prevenzione degli eventi avversi, si intende ogni possibile evento cagionato a terzi in conseguenza dell’esercizio di attività sanitarie (comprese tutte le attività preliminari, conseguenti, accessorie, sussidiarie e complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, anche connesse all’utilizzo delle strutture)”.

Inoltre, a maggior specificazione dell'ambito di applicazione del Programma regionale, la Delibera di Giunta Regionale 1565/2018 ha affermato che "il Programma si applica agli esercenti le professioni sanitarie a qualunque titolo operanti presso le strutture sanitarie, compresa l'attività libero professionale intramuraria, l'attività di sperimentazione e ricerca clinica, nonché l'attività svolta in convenzione con il SSN e la telemedicina".



Non è pertanto necessario attivare, né tanto meno integrare, alcuna polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria, essendo tale copertura già garantita dal Programma regionale. Resta naturalmente non assicurabile alcuna attività che costituisca una fattispecie penale di reato.

Questione diversa è invece quella delle norme applicabili per definire la sussistenza di responsabilità civile e penale dell'esercente la professione sanitaria (nonché della Struttura), il *quantum* risarcitorio, e altresì il grado della colpa (lieve o grave). A tal riguardo operano esclusivamente le norme civilistiche o speciali definite ed eventualmente ridefinibili, anche in relazione al presente contesto emergenziale pandemico dal livello statale. E infatti, l'articolo 117 della Costituzione Italiana esclude ogni tipo di competenza regionale in materia di ordinamento civile e penale.

Si ritiene utile segnalare che il tema della colpa grave dell'esercente la professione sanitaria nel contesto dell'attuale emergenza è già oggetto di approfondimento dal livello statale, essendo stato convocato dal Ministero della Salute un tavolo tecnico. Oggetto del tavolo, nello specifico, sarà un eventuale intervento legislativo volto a eccezionalmente limitare, in riferimento alle condizioni emergenziali legate alla pandemia Covid-19, il perimetro delle varie forme di responsabilità riferibili al personale sanitario e alle strutture pubbliche e private a cui afferiscono gli stessi operatori.

L'iniziativa di approfondimento del Ministero si sviluppa a ridosso del recente "stralcio", in sede di discussione parlamentare del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 18/2020, di uno specifico articolo aggiuntivo avente ad oggetto proprio la questione della limitazione della responsabilità civile e penale in ambito sanitario, in stretta correlazione con le attuali condizioni emergenziali da Covid-19.

Cordiali saluti

  
Raffaele Donini